

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALESSANDRA SPAGNOL

Seduta del 12/02/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 21/08/2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 28/04/2020 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/07/2024, chiedendo, quindi, il rimborso, secondo il criterio del *pro rata temporis*, degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 668,40, di cui € 280,80 a titolo di "Spese di intermediazione" ed € 387,60 a titolo di "Spese di istruttoria" oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia, ha affermato che: (i) in conformità alla normativa vigente, nel contratto oggetto di controversia sono riportate in modo analitico le voci di costo non rimborsabili, tra cui le "spese di istruttoria", le quali non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo, e le "spese di intermediazione", che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta nella fase pre-istruttoria della pratica; (ii) le uniche voci oggetto di rimborso sono gli "*interessi nominali*", già restituiti alla parte ricorrente in sede di conteggio estintivo, per un importo pari ad € 2.992,65; (iii) la sentenza della CGUE, C-555/21, del 09/02/2023 (riguardante il credito immobiliare), ha ridefinito la portata applicativa della precedente *Lexitor*; (iv) quanto traspare dalla giurisprudenza in materia è che il vero discriminante non è il contesto normativo di origine, bensì il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore, anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive; (v) se la documentazione presentata al consumatore corrisponde a quanto richiesto dal legislatore e delinea la differenza tra costi slegati e costi legati alla vita del

contratto di finanziamento, si deve affermare che il cliente ha ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e, dunque, si devono considerare non rimborsabili i costi definiti chiaramente nel SECCI come *up front*; (vi) di non essere legittimato passio rispetto alle “spese di intermediazione”, in quanto le stesse sono state versate dall’intermediario direttamente a un soggetto terzo, il quale pertanto risulta essere l’*accipiens* effettivo delle somme; (vii) di essere disposto a rimborsare, come già offerto in sede di reclamo, una somma pari a € 245,50 a titolo di ristoro delle “*commissioni di attivazione*” non godute. L’intermediario ha pertanto chiesto in via principale, il rigetto del ricorso ed in via subordinata, l’accertamento della carenza di legittimazione passiva per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

DIRITTO

Per quanto concerne l’eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all’intermediario del credito (e quindi a un soggetto “terzo”), si osserva che l’ABF ha già avuto modo di affermare l’infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l’obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all’intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo. In proposito, si richiama quanto da ultimo affermato dal Collegio di Torino (decisione n. 6733/2023): “*A norma dell’art. 125-sexies TUB il cliente «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi appunto tutti i costi inerenti alla erogazione del credito. Tra questi, le commissioni relative alla rete di distribuzione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili. Tali costi fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto. Tantomeno l’osservazione in parola appare dotata di qualche pregio quando mette l’accento sulla terzietà dell’agente al quale la commissione in discorso è destinata: come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell’Arbitro, l’indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell’estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l’importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l’importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell’importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l’insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l’intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all’impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l’intermediario che opera l’estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l’intermediario che opera l’estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati*”. L’eccezione preliminare dell’intermediario va dunque respinta.

Ciò detto, va chiarito che la materia oggetto di controversia è regolata dall’art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori. L’applicazione della norma indicata è disposta dall’art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi

anticipatamente il finanziamento, *“alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l’operatività delle disposizioni dell’articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Il secondo comma dell’art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all’applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *“l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea”*. L’art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al *“rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea”*. Viene così richiamato l’art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) *“deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*. Dunque, anche la precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D’altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell’ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l’orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l’incompetenza per materia dell’ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Venendo al merito della vicenda, la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive e l’intermediario non ha sollevato contestazioni al riguardo. Sempre la parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria, recante data coincidente con il conteggio estintivo e la copia integrale del contratto, sottoscritto in data 28/04/2020. Dal contratto risulta l’intervento di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva dell’intermediario, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria. Sebbene non vi siano timbro e sottoscrizione del soggetto concretamente intervenuto, va precisato che la parte ricorrente non ha sollevato eccezioni in merito.

Le commissioni contrattuali sono classificate come segue dal Collegio di Torino (decisione n. 13144/2024) anche sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi):

- spese di istruttoria: *up front*;
- spese di intermediazione: *up front*.

In senso conforme si vedano: Collegio di Milano, decisioni n. 6091/2022 e 2696/2023, Collegio di Bologna, decisione n. 2199/2024; Collegio di Bari, decisione n. 1992/2024.

Sulla scorta di quanto fino ad ora osservato nonché delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale				3,78%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis				60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi				37,97%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di intermediazione			468,00		Upfront	37,97%	177,71	0,00	177,71
Spese di istruttoria (al netto degli oneri erariali)			630,00		Upfront	37,97%	239,23	0,00	239,23
Totale			1.098,00						416,94

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato in € 416,94, arrotondato ad € 417,00, non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 668,40), poiché la parte ricorrente, oltre a non aver detratto dalle spese di istruttoria la quota parte di oneri erariali (la cui retrocedibilità è esclusa dall'attuale testo dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021), ha calcolato erroneamente tutte le voci di costo secondo il criterio del *pro rata temporis*.

La domanda del ricorrente andrà, quindi, accolta parzialmente, come anche quella relativa alla corresponsione degli interessi legali, la cui decorrenza dovrà essere calcolata dal reclamo e non dalla data di estinzione anticipata del finanziamento (Collegio di coordinamento, decisione n. 5304/2013 e pronuncia n. 6167/2014).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 417,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA